



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REG.LE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MORO
(Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado)**

Via Martiri di via Fani, 18- 01015 Sutri (VT) -

☎ 0761/600024 fax 0761/600024

www.istitutocomprensivosutri.gov.it, vtic81100c@istruzione.it, PEC vtic81100c@pec.istruzione.it

- Ai Genitori degli alunni
- Ai Docenti
- Al personale ATA
- All' Albo d'istituto

OGGETTO: Riammissione in classe degli alunni assenti per malattia

In considerazione dell'importanza dell'argomento ed al fine di tutelare la corretta applicazione del diritto alla salute di tutta la Comunità scolastica, tenuto conto di alcune situazioni di criticità determinatesi in alcuni plessi scolastici, a seguito di ricorrenti segnalazioni dei pediatri del territorio,

con la presente nota si impartiscono opportune disposizioni per la riammissione degli alunni in classe.

L'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 rende comunque tutti i lavoratori responsabili della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro, quindi questa onerosa **responsabilità**, riguarda anche gli insegnanti che prima della riammissione degli studenti in classe debbono acquisire il certificato medico nei casi in cui esso è obbligatorio.

Il D.P.R. 22/12/1967 n. 1518, all'art. 42 stabilisce **l'obbligatorietà del certificato medico per la riammissione** a scuola a seguito di **assenze per malattia superiori a 5 giorni consecutivi**.

Ciò significa che se lo studente rientra a scuola il 6° giorno il certificato non è necessario, **mentre diventa necessario dal 7° giorno in poi**.

Come ulteriormente chiarito ad esempio nell'Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione Toscana del 24/01/2013, il Certificato di riammissione è necessario solo dopo un'assenza per malattia di oltre cinque giorni (il rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato). I giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di malattia.

Ad esempio:

- 1) inizio malattia venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi sì;
- 2) inizio malattia martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il certificato, dal martedì successivo sì.

Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze.

Ad esempio: se l'alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l'ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato, a meno che l'assenza sia dovuta a malattia o si sia protratta oltre i cinque giorni di lezione.

Se l'assenza è programmata e comunicata preventivamente all'Istituzione scolastica (per motivi familiari o altre esigenze decise dai genitori), al rientro a scuola **non deve essere richiesto il certificato medico anche se l'assenza è superiore a 5 giorni.**

Nel caso invece in cui l'assenza superiore a 5 giorni non sia stata preventivamente comunicata alla scuola, se non è dovuta a malattia e comunque se malattia non è intervenuta durante l'assenza, è facoltà della Direzione riammettere l'alunno senza certificazione medica ma con acquisizione di autocertificazione (amministrativa, non sanitaria) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii., resa attraverso la compilazione dell'apposito modulo rinvenibile sul sito della scuola al link <http://www.istitutocomprensivosutri.gov.it/wordpress/segreteria/modulistica-interna/modulistica-per-le-famiglie/autocertificazione> per assenza superiore a 5 giorni.

Infatti, anche alla luce dell'“Interpretazione del DPR n. 1518/67 art. 42 da parte del Direttore Sanitario ASL GENOVA 3, Dott. G. Ciappina, Prot.682 del 30/03/99” appare non solo lecito ma dovuto, riammettere l'alunno assente dal 6° giorno senza certificazione medica e con dichiarazione, resa nei modi rituali, attestante che l'assenza è dovuta ad altra causa generica o specifica che escluda ogni valutazione sanitaria, in quanto non autocertificabile.

Pertanto i docenti avranno cura di:

1. Verificare se l'assenza rientra nella tipologia che necessita di certificato medico, acquisirlo e riammettere l'alunno in classe.
2. Se l'alunno è sprovvisto di certificato medico contattare immediatamente la famiglia affinché il genitore regolarizzi la posizione del figlio.
3. Se i genitori non sono in grado di produrre la certificazione medica richiesta, riaffidare immediatamente lo studente ai genitori stessi e per **nessun motivo riammetterlo in classe fino all'avvenuta regolarizzazione della documentazione.**

Gli accompagnatori dello scuolabus avranno cura di consegnare al personale di accoglienza della scuola la documentazione prevista, per la verifica della rispondenza alle norme.

Nel caso in cui i bambini vengano lasciati a scuola senza la certificazione medica qualora sia obbligatoria la scuola provvederà ad informare tempestivamente il servizio sociale per quanto di competenza.

Si confida nella puntuale e corretta attuazione di quanto sopra.

La presente comunicazione è reperibile sul sito della scuola: <http://www.istitutocomprensivosutri.gov.it>

Sutri, 23 aprile 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Luigia Casieri

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993